

Indicazioni relative all'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 4: Approvazione dei piani e permesso d'esercizio
Sezione 1: Procedura di approvazione dei piani
Art. 37 Domanda di approvazione dei piani



Art. 37

Articolo 37

Domanda di approvazione dei piani

- ¹ La domanda di approvazione dei piani secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge è presentata all'autorità cantonale per scritto con i piani e la loro descrizione.
- ² Nel caso di una procedura secondo l'articolo 7 capoverso 4 della legge (procedura federale coordinata) la domanda è presentata all'autorità federale competente (autorità direttiva).
- ³ Per gli impianti e gli edifici della Confederazione non approvati nella procedura federale coordinata la domanda di approvazione dei piani è presentata all'Ufficio federale.

Capoverso 1

La domanda va presentata alla competente autorità del Cantone sul cui territorio il richiedente vuole erigere la costruzione. In base all'articolo 25a della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT, RS 700), molti Cantoni hanno designato un'autorità (ad es. Ufficio delle domande di costruzione) incaricata di coordinare le diverse autorizzazioni necessarie per una stessa costruzione. La domanda di approvazione dei piani va inviata a questa autorità, che la trasmetterà all'autorità incaricata dell'esecuzione della LL. Quest'ultima tratterà la domanda. Si può invece presentare la domanda direttamente all'autorità incaricata dell'esecuzione della LL se si tratta di un progetto per il quale non è richiesta nessun'altra autorizzazione oltre all'approvazione dei piani prevista dalla LL. Per la maggior parte dei progetti, è consigliabile contattare l'autorità competente e discutere in dettaglio il progetto con quest'ultima prima di presentarle la domanda di approvazione dei piani. Essa può così indicare con precisione all'autore del progetto le esigenze che i piani devono rispettare. I richiedenti possono quindi procurarsi in tempo utile la documentazione necessaria o ottenere informazioni complementari accelerando in tal modo lo svolgimento della procedura.

Il contenuto della domanda è descritto negli articoli 38 e 39.

Se un progetto è stato realizzato senza passare attraverso una procedura di approvazione dei piani, l'autorità chiederà successivamente l'esecuzione della procedura. Si veda in proposito il commento all'articolo 43 OLL 4.

Capoverso 2

Nel caso di una procedura federale coordinata secondo l'articolo 7 capoverso 4 LL (v. anche art. 41 OLL 4), la domanda, in deroga al capoverso 1, non va presentata all'autorità cantonale ma all'autorità federale competente per il progetto (autorità direttiva). Quest'ultima la trasmetterà all'Ispezione federale del lavoro competente per una valutazione relativa al contenuto.

Capoverso 3

Per gli altri impianti della Confederazione soggetti all'obbligo di approvazione dei piani, la domanda va presentata all'Ispezione federale del lavoro competente.